

VISITA MEDICA DI CONTROLLO: REPERIBILITA'



Riteniamo utile ricordare le previsioni in essere in tema di reperibilità del Lavoratore a seguito di assenza dal lavoro per malattia.

Le visite mediche di controllo domiciliare possono essere disposte:

- d'ufficio (nei confronti dei soli Lavoratori aventi diritto all'indennità di malattia a carico dell'INPS);
- su richiesta del Datore di lavoro (anche per i Lavoratori non aventi diritto all'indennità di malattia a carico dell'INPS).

Il Lavoratore assente per malattia dal posto di lavoro deve essere reperibile presso il proprio domicilio ogni giorno, inclusi i giorni festivi, per eventuali controlli da parte del medico dell'INPS, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle 19.

Può assentarsi durante le fasce orarie di reperibilità solo in caso:

- di necessità per doversi sottoporre a visite mediche generiche urgenti e/o ad accertamenti specialistici che non possono essere effettuati in orari diversi da quelli compresi nelle suddette fasce orarie di reperibilità;
- di gravi motivi personali o familiari o di cause derivanti da forza maggiore (le motivazioni devono essere adeguatamente certificate o documentate).



ASSENZA A VISITA MEDICA DI CONTROLLO



Al fine di poter giustificare l'assenza alla visita medica di controllo e, quindi, evitare di incorrere nelle sanzioni previste dalla legge, l'assenza deve essere sempre documentata anche quando il Lavoratore, assente al momento dell'accesso del medico di controllo, rientra al domicilio prima dell'allontanamento del medico stesso e viene, quindi, sottoposto comunque alla visita di controllo (l'effettuazione della visita di controllo non "risolve", infatti, l'assenza iniziale dal domicilio).

A seguito di assenza a visita medica di controllo domiciliare, il Lavoratore è tenuto a presentarsi presso l'ASL o l'INPS (secondo le indicazioni riportate nell'avviso lasciato dal medico che ha effettuato la visita domiciliare), per effettuare la visita medica ambulatoriale che accerti l'effettiva incapacità lavorativa.

Infine, ricordiamo che qualora il Lavoratore risulti assente, senza giustificato motivo, alla visita medica di controllo, sia essa domiciliare o ambulatoriale, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico.